

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 settembre- 19 ottobre 2020, n. 28844

Presidente Palla – Relatore Catena

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza emessa in data 13/09/2016 dal Tribunale di Udine in composizione monocratica, con cui D.R.F. era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 217 legge fallimentare - bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto, quale amministratore unico dal 12/10/2010 della s.r.l. (*omissis*), dichiarata fallita il 12/03/2013 - concedeva all'imputata il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, determinava le pene accessorie nella stessa durata della pena principale e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. In data 11/02/2020 D.R.F. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to G. F., deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1: violazione di legge ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in riferimento alla motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa dal difensore due giorni prima dell'udienza, in quanto impegnato innanzi al Tribunale di Bari in un processo a carico di imputati detenuti.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di merito ha respinto l'istanza di rinvio per impedimento professionale, avanzata dalla difesa, affermando che tale istanza era intempestiva, non documentata, generica e priva di attestazione circa l'impossibilità di farsi sostituire, in particolare non essendo stato documentato l'impedimento (pag. 7 della sentenza impugnata).

Con il ricorso la difesa si limita a dedurre la violazione dell'art. 420 c.p.p., asserendo che il difensore deve limitarsi a comunicare il proprio impedimento; il motivo, quindi, risulta estremamente generico, non contestando la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, ma contestando unicamente che il difensore avesse l'onere di dimostrare la propria impossibilità ad essere sostituito.

La motivazione della Corte di merito, al contrario, dà chiaramente atto della totale carenza di documentazione a sostegno dell'istanza, ed appare del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità che, pacificamente, ha affermato come sia onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosità è desumibile, oltretutto da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420-ter c.p.p., comma 5; in ogni caso, qualora il difensore adduca a fondamento della richiesta di rinvio un concomitante impegno professionale, deve documentarlo mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, sentenza n. 8537 del 17/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272297; Sez. 6. Sentenza n. 47584 del 15/10/2014, *omissis*, Rv. 261251).

Tale orientamento ermeneutico trova fondamento nella decisione del massimo consesso di questa Corte, secondo cui "L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio" (Sez. U, sentenza n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, *omissis*, Rv. 262912).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.